



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8369 del 2020, proposto da Claudio Caponi, Elsa Lucchesi, rappresentati e difesi dall'avvocato Antonino Ruggiano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Tarquinia non costituito in giudizio;

per l'annullamento

per l'annullamento

In via preliminare,

accertata l'esistenza dei requisiti di fumus boni iuris e periculum in mora, disporre la sospensione della esecuzione della la sanzione pecuniaria di cui al protocollo generale n. C_C816—1-2020-07-03-0020555, con la quale si è applicata, secondo la normativa vigente, la sanzione di € 20.000,00 e ogni atto prodromico e consequenziale, nessuno escluso;

Nel merito e per i motivi di cui in premessa,

Accertare la illegittimità della sanzione pecuniaria di cui al protocollo generale n. C_C816—1-2020-07-03-0020555, con la quale si è applicata, secondo la normativa vigente, la sanzione di € 20.000,00 e di tutti gli atti prodromici e consequenziali, comunque connessi

In ogni caso,

condannare il convenuto Comune di Tarquinia, in persona del Sindaco pro tempore al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, oltre IVA e CAP.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 marzo 2021 il dott. Marco Bignami

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso ritualmente notificato il 22 settembre 2020 e depositato il successivo 22 ottobre, i ricorrenti, in qualità di attuali proprietari del fondo sito in Tarquinia, località San Giorgio, fg 111, part. 884, hanno impugnato l'atto indicato in epigrafe, con il quale è stata loro applicata la sanzione pecuniaria di euro 20.000,00, per non avere ottemperato all'ordine di demolizione n. 268 del 2019.

Quest'ultimo, in particolare, ha per oggetto la realizzazione di un fabbricato ad uso abitativo, per il quale era precedentemente intervenuto diniego di condono edilizio.

Con il primo motivo di ricorso, viene dedotta la violazione dell'art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001, poiché l'accertamento della inottemperanza all'ordine di demolizione sarebbe intervenuto prima del decorso del termine di 90 giorni, che la legge assegna ai fini della esecuzione. I ricorrenti sostengono di avere rimosso l'abuso

entro tale termine, e rilevano l'illegittimità di un provvedimento sanzionatorio sopraggiunto prima dell'esaurimento del termine di legge.

Anche a seguito di istruttoria disposta dal Tribunale, che ha sospeso in via cautelare l'atto impugnato, la tesi posta a base del ricorso ha trovato conferma, con esclusivo riferimento al mancato esaurimento del termine di 90 giorni, al tempo del sopralluogo disposto dal Comune, per verificare se l'abuso fosse stato rimosso.

Difatti, il Comune ha confermato che la notifica dell'ordine di demolizione si è perfezionata in data 14 ottobre 2019 per un comproprietario, e in data 13 novembre 2019 per l'altro.

Il sopralluogo dal quale si è originato l'atto impugnato risale, invece, al 21 gennaio 2020, quando i 90 giorni erano decorsi per uno soltanto dei destinatari dell'ordine di demolizione.

Posto che l'inottemperanza all'ordine comporta l'applicazione di un meccanismo sanzionatorio in danno dei proprietari, è pacifico che esso possa intervenire solo se il termine di legge è interamente decorso per tutti questi ultimi, atteso che, diversamente, sarebbe soggetto a sanzione anche colui che è ancora in termini per adempiere.

La giurisprudenza ha infatti già chiarito che l'ordine di demolizione notificato ad alcuni dei comproprietari soltanto non è illegittimo, ma inefficace verso il comproprietario che non ne sia stato destinatario (ex plurimis, Tar Napoli, n. 3005 del 2020).

Qualora la notifica, come nel caso di specie, sia intervenuta, è logica conseguenza di ciò che il termine debba decorrere da tale data, posto che ciascuno dei comproprietari deve essere posto nella condizione di adempiervi (arg. ex Tar Palermo, n. 2783 del 2014).

Posto che, per uno dei ricorrenti, il termine di 90 giorni non era decorso, l'atto impugnato è illegittimo e va annullato.

Va però aggiunto che, all'esito del sopralluogo ordinato dal Tribunale e risalente al 16 novembre 2011, il Comune ha ritenuto che le opere abusive non fossero state rimosse, diversamente da quanto eccepito con il presente ricorso.

Tali circostanze eccedono l'oggetto della presente controversia, ma resta fermo che, se così fosse, il Comune dovrebbe adottare ogni atto sanzionatorio e repressivo previsto dalla legge nei confronti degli odierni ricorrenti inadempienti.

È invece infondato il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta che l'atto impugnato ometta di indicare la facoltà di esperire ricorso avanti al Tar nel termine di legge.

La censura va respinta, trattandosi di mere irregolarità che non vizia l'atto, ma semmai permette di proporre ricorso oltre i termini decadenziali, se capace di sviare il destinatario di un atto.

La peculiarità della fattispecie giustifica la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

Annulla l'atto impugnato.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 marzo 2021 tenutasi da remoto ex art. 25 dl 137/20 con l'intervento dei magistrati:

Donatella Scala, Presidente

Floriana Rizzetto, Consigliere

Marco Bignami, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Marco Bignami

IL PRESIDENTE
Donatella Scala

IL SEGRETARIO

LAVORI PUBBLICI